STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
Avv. MAURIZIO VILLANI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA CAVOUR, 56 TEL. 0832 247510
73100 LECCE

LECCE, …10/11/2004

ACCONTO DI NOVEMBRE
(AVV. MAURIZIO VILLANI)

Il 30 novembre p.v. scade il termine per il versamento degli acconti IRPEF, IRES. IRAP, Ivs (artigiani e commercianti), nonché del secondo acconto del contributo per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

L'acconto è dovuto dalle persone fisiche e dalle società di persone, nonché dai soggetti IRES e assimilati per i quali novembre è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale.

La novità più importante di quest'anno è stata la sostituzione della vecchia imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) con la nuova imposta sul reddito delle società (IRES). I contribuenti soggetti passivi a tale tributo sono chiamati, infatti, ad assolvere gli obblighi relativi all'acconto 2004.

IRPEF

La misura dell'acconto IRPEF per il periodo d'imposta 2004 è pari al 98% dell'imposta del periodo precedente (rigo RN27).

L'acconto IRPEF è dovuto solo se il debito, indicato al rigo RN27 di Unico 2004 persone fisiche supera € 51,65. Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre se l'importo evidenziato al rigo RN27 è inferiore a € 263,91. In caso di acconto IRPEF in unica soluzione si applica il 98% sul debito IRPEF di rigo RN27. In caso di versamento in due rate, la prima rata è uguale al 40% dell'acconto dovuto e la seconda è del 60%.

Il codice di versamento da indicare nel modello F24 – Sezione Erario - è "4034".

IRES

L'acconto IRES non presenta particolari problemi se il contribuente sceglie di avvalersi del metodo "storico" in relazione all'imposta liquidata per il 2003 (quindi, sulla base dell'IRPEG) dal momento che verserà in totale un acconto pari al 99% dell'IRPEG 2003 (rigo RN 22).

L'acconto è dovuto se l'imposta dichiarata per il 2003 è superiore a € 20,66 ed è dovuto in unica soluzione se tale importo è inferiore € 263,91.

Chi esegue l'acconto in unica soluzione deve semplicemente applicare il 99% al debito storico. Invece, i contribuenti che pagano in due rate hanno versato il 40% contestualmente al versamento del saldo per il 2003 (luglio 2004) e verseranno il restante 60% entro il 30 novembre..

Il codice di versamento da indicare nel Mod. F24 – Sezione Erario - è "2002".

Se invece si decide di utilizzare il metodo revisionale, si dovrà tenere conto dei nuovi istituti della riforma quali la trasparenza, il consolidato, la partecipation exemption.

IRAP

Il versamento dell'acconto IRAP 2004 deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi:

- per i soggetti IRES con periodo d'imposta in corso al 31/12/2004 la misura dell'acconto IRAP è pari al 99% dell'importo evidenziato al rigo IQ101 della dichiarazione IRAP, sempre che tale valore non sia inferiore a € 20,66;
- per le società di persone e le persone fisiche è pari la 98% del rigo IQ90, sempre che tale importo sia superiore a € 51,65.

Il codice di versamento da indicare nel Mod. F24 – Sezione Regioni ed Enti Locali è "3813".

IMPOSTA CHE SI PREVEDE DI DETERMINARE

Qualora il contribuente per il periodo d'imposta oggetto del versamento preveda di conseguire un reddito inferiore a quello dichiarato per il periodo precedente, potrà corrispondere a titolo d'acconto una somma inferiore a quella risultante con l'applicazione dei normali criteri esposti (metodo storico); in tal caso, qualora l'importo effettivamente conseguito in base alla dichiarazione da presentare il prossimo anno , dovesse essere superiore alla base di calcolo dell'acconto effettuato in via presuntiva, sulla differenza verranno applicate le sanzioni previste e gli interessi moratori.

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti degli acconti delle imposte dovuti devono essere effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato (Mod. F24) in euro.

I pagamenti possono essere effettuati presso gli sportelli dei concessionari, banche convenzionate e agenzie postali.
E' possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso banche, concessionari o uffici postali diversi o presso lo stesso utilizzando distinti modelli di pagamento.
Il versamento può essere effettuato anche via Internet dai contribuenti titolari di un conto corrente presso le banche abilitate al servizio F24 Internet.

ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI

Per le addizionali comunali e regionali, a prescindere dall'importo versato a saldo per il 2003 in relazione al modello Unico 2004, non è dovuto alcun acconto.

COMPENSAZIONE

A decorrere dal 1999 tutti i soggetti, sia titolari che non titolari di partita IVA, possono effettuare la compensazione tra crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori risultanti dalle relativa dichiarazioni.
Per effettuare la compensazione è necessario indicare nell'apposita casella del credito del Mod. F24 l'importo che si intende compensare, utilizzando il relativo codice di versamento, e nella casella a debito i dati degli altri importi che devono essere versati.
In caso di utilizzo di importi in compensazione è necessario accertarsi che nel periodo intercorrente tra la maturazione del credito oggetto della compensazione e la data della compensazione i crediti maturati non siano stati già utilizzati in diminuzione di versamenti di altre imposte o contributi.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

L'eventuale sanzione e i relativi interessi sugli importi degli acconti effettuati in misura inferiore al dovuto si determinano in base a quanto risultante dalla dichiarazione presentata, senza tener conto di eventuali rettifiche della dichiarazione.
In caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti in scadenza il 30 novembre è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, anche quando, in seguito alla correlazione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della relativa dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

La sanzione per l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto è ridotta al 3,75% (pari ad un ottavo del minimo) se il versamento viene eseguito entro il 30 dicembre (30 giorni dalla scadenza).

La sanzione è invece ridotta al 6% (un quinto del minimo) se il suddetto versamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione.

In tal caso per ravvedere è necessario effettuare il versamento :

a) della maggiore imposta dovuta;
b) della sanzione;
c) degli interessi moratori pari al 2,5% annuo con maturazione giorno per giorno.

Sia il pagamento del tributo che delle sanzioni ridotte va effettuato utilizzando il modello.F24

Gli interessi vanno versati cumulativamente al tributo con il proprio codice originario, mentre per le sanzioni i codici da utilizzare sono i seguenti:

a) 8901 - sanzione pecuniaria IRPEF
b) 8905 - sanzione pecuniaria IRES
c) 8907 - sanzione pecuniaria IRAP

Nell'ipotesi di mancata presentazione del Mod. F24 con saldo uguale a zero si applica la sanzione di Euro 154,94.

In caso di omessa presentazione di mod. F24 con saldo uguale a zero per effetto della compensazione eseguita, non si applica alcuna sanzione se lo stesso viene presentato entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario, in caso contrario, si può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.

OMESSA DICHAIRAZIONE

Gli acconti sono dovuti anche in caso di omessa dichiarazione; l'acconto deve essere corrisposto applicando le percentuali previste per le varie imposte all'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Qualora sia stata presentata dichiarazione integrativa per la correzione di dichiarazioni precedentemente presentate, il secondo acconto deve essere calcolato in base a quanto dichiarato nella suddetta dichiarazione integrativa.

ESERCIZI O PERIODI DI GESTIONE NON COINCIDENTI CON L'ANNO SOLARE.

Per i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento del secondo o unico acconto delle imposte deve essere corrisposto nell'undicesimo mese dell'esercizio.

FALLIMENTO O MESSA IN LIQUIDAZIONE

In caso di fallimento o messa in liquidazione, il curatore fallimentare o il liquidatore sono tenuti al versamento delle imposte solo nel caso in cui si sia svolto l'esercizio provvisorio.

EREDI

Gli eredi dei contribuenti deceduti non sono tenuti al versamento degli acconti.

SOCIETA' DI COMODO

Le società non operative (società di comodo) devono determinare gli acconti dovuti in base al reddito minimo stabilito dalle apposite disposizioni legislative, indipendentemente dal reddito che si presume di ottenere nell'esercizio successivo.

CONTRIBUTI INPS

Si ricorda che entro il termine del 1° dicembre p.v. le persone fisiche, se tenute, devono effettuare anche il versamento dei seguenti contributi:

a) artigiani e commercianti: secondo acconto a percentuale (ossia sui redditi eccedenti il minimale) contributi INPS artigiani e commercianti;
b) contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività di lavoro autonomo privi di un'autonoma cassa previdenziale: secondo acconto contributo gestione separata INPS .

Il versamento da effettuare è pari al 50% del dovuto (l'altro 50% doveva essere versato entro il termine previsto per il saldo 2003).

I codici da utilizzare per il versamento dei contributi da indicare nella sezione INPS del mod. F24 sono:

a) AP – contributi dovuti dagli artigiani sui redditi eccedenti il minimale;
b) CP – contributi dovuti dai commercianti sui redditi eccedenti il minimale;
c) DPP – contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

L'acconto di novembre non può essere rateizzato e va quindi versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2004.